

Codice A1406A

D.D. 3 agosto 2017, n. 511

Accreditamento provider di formazione anno 2017 - revoca provider "Innovazione Apprendimento Lavoro Piemonte"

Visto il decreto legislativo 229/99, di modifica al D.L.vo 502/92, nel quale, all'art. 16 quater, si ribadisce la necessità, per gli operatori sanitari, di partecipare alle attività di formazione continua, considerato requisito indispensabile per svolgere la propria attività professionale;

Viste le indicazioni emanate in materia di Educazione Continua in Medicina dalla Conferenza Stato Regioni in data 5 novembre 2009, e successivo Regolamento applicativo del 13 gennaio 2010, nonché dagli accordi Stato Regioni del 19 aprile 2012 e del 2 febbraio 2017;

Considerato che la Conferenza Stato Regioni stabilisce, tra l'altro, che debba essere istituito un albo regionale dei provider di formazione;

Visto che con Determina Dirigenziale n. 1002 del 16/12/2011, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 7-2208 del 22 giugno 2011 di approvazione del disegno regionale per la formazione continua in sanità e dei relativi organismi di governo, nonché di definizione del passaggio dall'accreditamento degli eventi all'accreditamento dei provider, dal mese di gennaio 2012 si è dato avvio alla fase di accreditamento dei provider pubblici e privati;

Vista la Determina Dirigenziale n. 625 dell'11/09/2012 con la quale è stato, fra gli altri, autorizzato a operare in qualità di provider la società "Innovazione Apprendimento Lavoro Piemonte";

Reso noto che il manuale per l'accreditamento dei provider di formazione pubblici e privati, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 398 del 07/07/2016, all'allegato 1c, paragrafo 6.2.3, prevede che costituisca violazione grave il mancato versamento del contributo alle spese per la registrazione della richiesta di accreditamento...entro i termini indicati" e come tale comporti "...la revoca dell'accreditamento...previa diffida dell'Ente Accreditante";

Vista la nota prot. n. 9354/A1406A del 19 aprile 2017 con la quale la Regione Piemonte, in quanto ente accreditante, ha diffidato la società "Innovazione Apprendimento Lavoro Piemonte" ad adempiere al pagamento della quota dovuta per l'anno 2017 entro un massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione di cui sopra;

Reso noto che la società "Innovazione Apprendimento Lavoro Piemonte" non ha adempiuto a quanto richiesto;

Ritenuto di dover procedere, secondo quanto indicato dall'apposito manuale di accreditamento, revocando l'accreditamento alla società "Innovazione Apprendimento Lavoro Piemonte";

Tutto ciò premesso, constatata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.01, n. 165

Vista la L.R. 23 del 28/07/2008, articoli 17 e 18

Visto il D.lgs. n. 229/99, di modifica al D.lgvo 502/92
Visti gli Accordi Stato Regioni del 5 novembre 2009, del 19 aprile 2012 e del 2 febbraio 2017
Vista la L.R. 16 marzo 1998 n. 10, così come modificata da L. R. 22/2009
Vista la DGR n. 7 –2208 del 22/06/2011
Vista la D.D. n. 1002 del 16/12/2011
Vista la D.D. n. 398 del 07/07/2016
Vista la D.D. n. 625 dell'11/09/2012

DETERMINA

Di revocare, per i motivi di cui in narrativa, l'accreditamento in qualità di provider regionale di formazione ECM alla società "Innovazione Apprendimento Lavoro Piemonte".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 della Statuto regionale e della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 15, 26 e 27 del D.Lvo 33/2013.

IL DIRIGENTE
Claudio BACCON